

Allegato n.1 ad appendice n.25 polizza n. **05/35044** - Contraente **COMUNE DI SERRAVALLE**

CHI ASSICURIAMO

La garanzia di cui al presente contratto è prestata alle Condizioni Generali e Particolari di polizza a favore dei seguenti Assicurati, il cui numero inizialmente preventivato viene stabilito in **440** unità:

- allievi dell'Istituto Comprensivo "P. Baranzano" regolarmente iscritti presso la Scuole Elementare e Materna di Serravalle, nonché presso la Scuola Materna di Bornate;
- allievi e personale docente e non dell'Asilo Nido di Serravalle Sesia, C.so Matteotti n.15;
- allievi frequentanti i centri estivi organizzati dalla Spett.le Contraente;
- allievi delle scuole secondarie di 1° grado (scuole medie) di Serravalle.

Si intendono inoltre compresi in garanzia n.15 "NONNI VIGILE" alle condizioni di cui l'appendice n. 24 emessa sulla presente polizza.

1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione per ogni assicurato è prestata per le seguenti somme:

- 1.1 **€ 56.811,00** in caso di Morte
- 1.2 In caso di INVALIDITA' PERMANENTE l'indennizzo è determinato applicando la percentuale di Invalidità accertata (vedi Art. 4.1 lettera B delle Condizioni Generali Mod. 5208 INF) al capitale di:
 - a) **€ 56.811,00** se l'invalidità accertata è inferiore al 10%
 - b) **€ 85.216,00** se l'invalidità accertata è compresa tra il 10% ed il 29%
 - c) **€ 113.621,00** se l'invalidità accertata è compresa tra il 30% ed il 39%
 - d) **€ 154.937,00** se l'invalidità accertata è compresa tra il 40% ed il 49%
- 1.3 Resta inteso che se l'Invalidità Permanente accertata è pari o superiore al 50% verrà corrisposto l'intero capitale indicato al punto d).
Il punto 2 dell'Art. 4.1 lett. b) delle Condizioni Generali Mod. 5208 INF si intende abrogato,
- 1.4 **€ 52,00** al giorno quale DIARIA DI DEGENZA in Istituto di Cura determinata da infortunio indennizzabile a termini di polizza (vedi Art. 4.1 lett. C punto 3 delle Condizioni Generali Mod. 5208 INF)
- 1.5 **5.165,00** a titolo di massimale per il RIMBORSO delle SPESE DI CURA effettivamente sostenute così come regolato dall'Art. 4.1 lett. D delle Condizioni Generali Mod. 5208 INF, ad eccezione delle seguenti deroghe al punto 2):
 - lo scoperto e la franchigia si intendono eliminati;
 - il limite di rimborso per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi dentarie è elevato a € 1.550,00 per spese di primo intervento
 - è compreso il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di lenti e/o occhiali la cui rottura sia avvenuta a seguito di infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabili.Il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di € 259,00, con il limite di € 78,00 per la montatura
 - è compreso il rimborso delle spese sostenute per apparecchi acustici e protesi dentarie fisse e mobili fino ad un massimo di € 130,00, a seguito di infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabile.
- 1.6 In caso di gite, visite viaggi di istruzioni in Italia ed all'estero la Società rimborsa fino alla concorrenza di **€ 1.033,00** per ogni assicurato, le maggiori spese di viaggio derivanti da:
 - rientro in Italia (anticipato o posticipato) in conseguenza di infortunio e malattia che abbia impedito il rientro in comitiva



- rientro anticipato per decesso di un familiare fra quelli qui di seguito indicati: coniuge, fratello, genitore, suocero, genero/nuora
 - viaggio di un familiare reso necessario da ricovero del partecipante alla gita che richieda assistenza al degente
 - trasporto in struttura sanitaria in loco e ritorno a seguito di infortuni o malattia
 - trasporto della salma del partecipante in seguito a decesso per infortunio
- 1.7 In caso di scambio culturale i rimborsi previsti al punto 2.3 - 2.4 e 2.5 sono estesi alla malattia che insorge nei partecipanti durante lo scambio stesso.
- 1.8 Limitatamente agli allievi degli Istituti Superiori:
€ 1.550,00 a titolo di rimborso forfetario per assenza di almeno 45 giorni a seguito di infortunio, assenza che sia stata a giudizio del Consiglio di Classe, della perdita dell'anno scolastico.
- 1.9 Limitatamente agli allievi degli Istituti non Superiori:
in caso di infortunio che non comporti da parte della Società alcun esborso di cui ai punti che precedono e che abbia tuttavia determinato l'assenza dell'assicurato da scuola per almeno 6 giorni consecutivi (documentati da certificazione medica e scolastica) la Società corrisponde una indennità forfetaria di **€ 78,00** a titolo di contributo generico per oneri vari. In caso di assenza di almeno 15 giorni consecutivi, l'indennità forfetaria è elevata a **€ 156,00**.

Il premio per ogni assicurato è fissato in € 4,65 per persona

2 ATTIVITÀ' COPERTE DALL'ASSICURAZIONE

- A) L'assicurazione vale per gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche organizzate dalla scuola all'interno ed all'esterno (compresi gite e viaggi scolastici, attività ginniche e di avviamento alla pratica sportiva, stages c/o aziende, anche estivi e di sfollamento) in conformità alle leggi vigenti.
- B) L'assicurazione vale anche per gli infortuni verificatisi durante il percorso dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, nei limiti di un'ora prima dell'inizio delle lezioni ed un'ora dopo il termine delle stesse e durante la sosta nei locali scolastici e pertinenze in occasione dell'ingresso e dell'uscita, con gli stessi limiti.

3 DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'Art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

4 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora gli assicurati usufruiscano di coperture assicurative prestate da contratti stipulati in proprio presso altre Società di Assicurazioni per il rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio, la garanzia di cui alla presente polizza vale per le spese o per la eccedenza delle spese non rimborsabili dalle predette Società.

5 ESONERO DA DENUNCIA DI INFERMITÀ' PREGRESSE, CONFERMA DEI CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ'

Nel caso di allievi portatori di handicap fisici e psichici, menomazioni o difetti fisici resta convenuto che, in caso di infortunio, si seguiranno i criteri di cui all'Art. 7.13 del mod. 5028 INF, con l'intesa che qualora l'allievo risultasse persona non assicurabile (Art. 3.2 del mod. 5208 INF) ovvero persona assicurabile con patto speciale (Art. 3.3 del Mod. 5208 INF), lo stesso sarà tuttavia garantito per le somme assicurate con la presente polizza.



6 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per quanto riguarda il personale che opera in due o più sedi, e che ha aderito alla polizza, si precisa che la garanzia è operante in tutta l'attività compresi i necessari spostamenti tra una sede e l'altra.

Gli assicurati che, nel corso dell'anno scolastico, si trasferiscono ad altro Istituto sono garantiti, con la presente polizza, anche nella nuova sede.

Ove si verifichi un infortunio dovrà essere indicata nella denuncia la scuola di provenienza presso cui è stato pagato il premio.

Si intendono assicurati i docenti e non docenti già in garanzia nell'anno scolastico precedente con le polizze surrogate o sostituite dalla presente nei primi 45 giorni dalla decorrenza della stessa, purchè ci sia la riconferma all'adesione. Diversamente la carenza di 45 giorni non ha valore.

7 ESTENSIONE

La presente garanzia si intende estesa:

- al personale, ai familiari ed agli obiettori di coscienza (su indicazioni degli Enti locali) che accompagnano gli allievi in viaggio, visite e gite di istruzione. La garanzia è prestata alle stesse condizioni previste per gli allievi
- ai familiari che prestano la loro opera negli organismi di gestione
- ai familiari che a titolo volontario e con l'autorizzazione della Direzione o della Presidenza e/o del Consiglio di Circolo o del Consiglio di Istituto, partecipano direttamente ad attività pratiche all'interno della scuola
- al personale in quiescenza che svolge attività all'interno della Scuola secondo quanto stabilito dalla C.M. n° 127 del 14.04.1994
- agli iscritti nei corsi di alfabetizzazione e delle "150 ore" con l'esclusione di quanto previsto al punto 3 lettera B).
- qualora la Polizza preveda l'adesione del personale docente la garanzia è estesa a tutti i supplenti temporanei.

8 PREMIO - REGOLAZIONE PREMIO

Agli effetti della determinazione del premio di Polizza, questo viene fissato su un numero provvisorio di allievi evidenziato sul frontespizio della presente appendice.

Entro 90 giorni dalla fine di ciascun periodo di assicurazione si procederà alla regolazione del premio, la cui misura definitiva sarà determinata in base al numero degli allievi iscritti per l'anno scolastico considerato.

Non si effettueranno conguagli in caso di variazione inferiore al 5%.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere liquidate nei 15 giorni successivi alla presentazione della relativa appendice.

Contemporaneamente verrà calcolato il premio annuo relativo al periodo successiva quello al quale si riferisce la regolazione e si dovrà provvedere all'incasso ed al rimborso delle differenze risultanti.

Se il Contraente non perfeziona le appendici entro il termine prescritto, la Società gli fissa un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo alla annualità assicurativa per la quale non ha avuto la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la rescissione del contratto.

A parziale deroga dell'Art. 1.6 del mod. 5208 INF, il periodo di mora si intende stabilito in 45 giorni.

9 PAGAMENTO DEL PREMIO

Fermo quanto stabilito dall'Art. 1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a trenta giorni i termini di pagamento del premio.

10 L'Art. 6.3 dello stampato 5208 INF è sostituito dal seguente:

" In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata o pertinenza dell'inabilità temporanea e delle spese di cura, si



potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, mediante arbitrato di un collegio medico.

I due primi componenti di tale collegio saranno designati dalle parti ed il terzo d'accordo, dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di Istituto Universitario di Medicina Legale e delle Assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le parti, anche se uno dei Medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
L'Agente Capo
(Consalvo Picco)



ALLEGATO

AGENZIA : BORGOSIESA
INTEGRANTE

POLIZZA n. : 0119/05/0035044 VARIAZIONE N.: 28 DELLA QUALE FORMA PARTE

**CLAUSOLA A TESTO LIBERO
RINNOVO CONTRATTO**



Le parti concordano di rinnovare la presente polizza sino al 31/05/2015 alle condizioni economiche-normative in essere, nella condizione dell'avvenuto rispetto, da parte del Contraente, della legislazione corrente relativa ai contratti delle pubbliche amministrazioni.

CLAUSOLA DI PROROGA

Ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24 del 31/05/2012 il Contraente e' tenuto al pagamento del premio entro le ore 24 del 30/06/2012.

Se il Contraente non paga il premio nei tempi sopra previsti, l'assicurazione si intende priva di effetto e la Compagnia non e' obbligata per i sinistri accaduti nel periodo sopra indicato.

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore

